

Mario Pedini

**LA POLITICA ECONOMICA
NEL TRATTATO C. E. E.**

Estratto dalla rivista « AFFARI ESTERI » N. 38 - Aprile 1978

Sui vent'anni di vita del trattato di Roma sono passati molti avvenimenti e il tempo, di per se stesso, non ha mancato di lasciare i suoi segni su una architettura giuridica e politica che pur aveva, nel 1958, un carattere di ammirevole modernità.

La decolonizzazione ha mutato gli equilibri politici del mondo e impone un nuovo ordine economico. Esso coinvolge anche la Comunità Economica Europea se non altro per il fatto che proprio la Comunità è il più grande *partner* commerciale dei paesi nuovi.

Ma l'evoluzione ha inciso sulle strutture comunitarie anche per via interna. La stessa crescita economica, l'ingresso di più larga fascia di popolo nel benessere, il progresso tecnologico che ha esaltato la gara delle imprese e aperto nuove vie produttive sono circostanze tutte che modificano profondamente il contesto generale in cui deve realizzarsi la politica economica comunitaria.

Essa è dunque in ritardo non solamente rispetto alle scadenze e agli adempimenti che il trattato le aveva dettato: ma è in ritardo anche sulla realtà storica e sociale verso la quale essa deve rivolgersi.

De Gaulle aveva parlato della necessità della fusione dei trattati. Si eluse tale richiesta accontentandoci della fusione degli esecutivi, non si sfugge però alla necessità di adattare i trattati alla nuova realtà degli anni ottanta e se questa necessità è viva per molte parti del trattato di Roma essa lo è in modo particolare per gli articoli relativi alla politica economica.

L'On. MARIO PEDINI, deputato per la D.C., ha ricoperto vari incarichi di governo e attualmente è ministro della Pubblica Istruzione.

La revisione può essere operata per due vie: o riscrivendo alcuni dei precetti già formalizzati oppure, attraverso le procedure dell'art. 239 del trattato di Roma, dilatando le competenze del trattato a nuova materia. Già il tentativo fatto nel 1972, con il piano Verner, di avviare l'unione economica e monetaria tra i paesi comunitari appariva un tentativo di operare tale modifica e di realizzare un arricchimento del trattato in materia di politica economica.

In ogni caso proprio il titolo II della parte III relativo alla politica economica va già oggi letto con la coscienza di una situazione nuova rispetto a quella in cui il legislatore lo concepì. Una zona di libero scambio puro e semplice è destinata a degenerazione e a sterilità se essa non viene ad integrarsi in una vera e propria politica economica ed è naturale che la politica economica, in un complesso globale come la Comunità Economica Europea, debba integrarsi in una politica sociale.

In sostanza, la ristrutturazione produttiva conseguente al dilatarsi del mercato non può considerarsi avulsa da una azione politica che la adatti al carattere complesso della Comunità stessa intesa non come fenomeno commerciale ma come transito dalle dimensioni nazionali dello stato alle dimensioni comunitarie.

La politica economica è certo fondamentale per la costruzione comunitaria ed essa è articolata, dal trattato CEE, sia come politica della congiuntura (art. 103-109), sia come politica commerciale (art. 110-116). Una osservazione attenta della politica di congiuntura ci dirà come troviamo proprio qui, nel disegno comunitario, i limiti di una concezione che difficilmente può reggere alla realtà storica-economica nella quale si muove oggi la Comunità. Esaurire la politica economica nella politica di congiuntura e nella politica commerciale come fa il trattato è invero del tutto insufficiente.

La congiuntura è momento a breve termine della vita di mercato o della vita dell'economia. Lo sviluppo della Comunità richiede invece una visione di politica economica a medio e a lungo termine e le circostanze storiche emergenti dai tempi suc-

cessivi agli anni cinquanta hanno imposto addirittura sempre di più una concezione comunitaria proiettata, nel campo economico, su un minimo di programmazione a lungo termine.

La crescita stessa della Comunità ha imposto questa evoluzione di concezione. La combinazione ottimale dei fattori di produzione, la competitività dell'impresa, lo spazio ampio operativo offerto alle imprese dal mercato comune in quanto tale, l'andamento positivo della congiuntura internazionale, i fattori esaltanti connessi allo sviluppo scientifico e tecnico e, in un primo tempo, alla convenienza dei costi di approvvigionamento delle materie prime e delle energie nonché, sempre in un primo tempo, al basso costo del lavoro, hanno fatto sì che la Comunità già nel suo realizzarsi trovasse ragione di dinamico sviluppo. Ma questo dinamismo in sé positivo ha creato anche i suoi limiti. Non diretto, non riferito a vere scelte politiche, esso non ha mancato di manifestare la tendenza a favorire, nella Comunità, una crescita disarmonica, il contrapporsi di zone ad alto sviluppo di fronte ad altre a minore sviluppo se non addirittura a tendenza depressiva.

E' logico che così sia avvenuto: i fattori di produzione lasciati a se stessi, posti in un'economia libero-scambista come quella immaginata dal trattato, corretti dalle regole di concorrenza solo là dove potevano introdursi turbative alla concorrenza in quanto tale, non potevano non essere spinti a concentrarsi nelle zone dove essi trovavano l'ambiente più favorevole e la miglior remunerazione. Si è verificato così all'interno della Comunità un'esaltazione dello sviluppo delle zone già tendenzialmente sviluppate. Si è verificato, di contro, una tendenziale fuga di lavoro e di capitali dalle zone dove essi meno erano remunerati. Le zone marginali, le zone a basso tenore di vita, le meno adatte alla produzione, anziché trovare nella Comunità un correttivo alle loro deficienze strutturali, hanno trovato così il rischio di una ragione maggiore della loro depressione. E' difficile che il lavoro e il capitale e gli investimenti in genere si concentrino nelle zone strutturalmente più povere. E' più facile che essi vadano a concentrarsi nelle zone altamente industrializzate sino al limite di determinare concentrazioni che

finiscono per essere negative nel quadro generale della Comunità (e viene con ciò tradito uno dei fini essenziali della Comunità, e cioè l'armonico sviluppo della Comunità stessa nell'interesse della crescita di tutte le sue popolazioni).

Di fronte a queste circostanze che si sono venute verificando e che sono, in gran parte, il risultato della crescita positiva della Comunità stessa, appare quanto mai insufficiente parlare di politica di congiuntura « nel quadro di una politica economica ». Tra l'altro una politica di congiuntura, riferita al breve termine, operativa solo di fronte alle anomalie « della congiuntura », risulterà storicamente anche insufficiente al fine di consentire alla Comunità di far fronte, negli anni '70, alle grandi turbative economiche e monetarie conseguenti alla fine del sistema di Bretton Woods, alla crisi del dollaro, a tutte le avventure monetarie che, via via, hanno scosso il sistema occidentale per non dire il sistema mondiale.

Si comprende però perché il trattato abbia parlato, nel quadro di una politica « economica », solo di politica della « congiuntura ». Si parte sempre, come si è detto, dalla fiducia nel libero mercato, nella sua capacità di equilibrarsi, nella sua espansione fisiologica, nella sua idoneità autocorrettiva. Il sistema economico in quanto tale — sottintende il trattato di Roma — se è affidato alla libera concorrenza e alla capacità di intrapresa, trova da solo il suo dinamismo. I poteri pubblici possono intervenire solamente a correggere momenti patologici, ma devono far credito alla idoneità del sistema a trovare da solo la via della crescita.

Certo non si può dire che l'art. 103 non sia coerente con la concezione comunitaria, specie là dove esso fa, della congiuntura e delle sue anomalie, una responsabilità non solo della singola nazione quanto piuttosto dell'intera Comunità. E' con quello spirito comunitario che la politica economica dovrà dilatarsi, d'ora innanzi, da una dimensione congiunturale alla dimensione propriamente di medio e di lungo termine.

Da dove può nascere una crisi della congiuntura? Da circostanze occasionali, turbative dell'armonico sviluppo della Co-

munità, e può trovare la sua particolare espressione nella alterazione della bilancia dei pagamenti dell'intera Comunità o di un singolo stato membro. E' a quell'alterazione che occorre porre rimedio cosicché la vita economica della Comunità possa rientrare nella normalità e nella sua espansione spontanea. Questo, in sostanza, il concetto che sta alla base dell'articolo 103 e segg.

Si tratta pur sempre di interventi straordinari del Consiglio dei ministri della Comunità sia pure nella concezione che « gli stati membri considerano la loro politica di congiuntura come una questione di interesse comune. Essi si consultano reciprocamente con la commissione sulle misure da prendere in funzione delle circostanze ». (art. 103). La stessa procedura vale anche nell'ipotesi che le difficoltà sopravvenute riguardino l'approvvigionamento di alcuni prodotti.

La bilancia dei pagamenti è un chiaro indice dell'andamento della politica economica della Comunità attraverso il quale possono evidenziarsi fenomeni patologici sia di carattere comunitario sia relativi alle nazioni che partecipano alla Comunità. La buona regola comunitaria implica che ogni nazione deve preoccuparsi di mantenere la sua bilancia dei pagamenti nelle migliori condizioni. « Ogni stato membro attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della sua bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire un alto livello di occupazione e la stabilità del livello dei prezzi ».

E' in funzione della bilancia dei pagamenti che, ai sensi dell'art. 105 « gli stati membri coordinano la loro politica economica » ed è in funzione della sanità della bilancia dei pagamenti che la commissione presenta appunto al Consiglio raccomandazioni e coordina la politica degli stati membri nel campo monetario, servendosi del contributo del « comitato monetario a carattere consultivo ». Esso può seguire la situazione monetaria, formulare pareri che il Consiglio può fare propri per trasmetterli allo stato interessato. Ci muoviamo sempre però nell'ambito di un intervento non costruttivo ma curativo, nel

clima cioè di misure che devono essere prese allorchando la vita economica e monetaria della Comunità è oggetto di turbative che ne compromettono l'armonico sviluppo e la libertà di iniziativa.

Nello stesso spirito si colloca anche l'art. 107 del trattato in base al quale « ogni stato membro considera la propria politica, in materia di tassi di cambio, come un problema di interesse comune ». E nell'ipotesi che modifiche debbano essere introdotte al tasso, la commissione vigila ad impedire che danno ne derivi agli altri stati membri che, per un periodo limitato, possono essere autorizzati a prendere anche le contromisure a tutela del loro interesse e dell'interesse comunitario.

Più ricco di contenuto operativo è l'art. 108 del trattato, là dove esso detta: « in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della bilancia, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alle disposizioni dell'art. 104, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello stato interessato ».

Importante che questo articolo consenta, nell'ipotesi di perdurante turbamento della situazione monetaria di uno stato membro, ad iniziativa del Consiglio, « il concorso reciproco ». Questo può assumere, sempre ai sensi dell'art. 108, la forma di azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, misure necessarie ad evitare diversioni di traffico quando il paese in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nel confronto dei paesi terzi, concessione di crediti limitati da parte di altri stati membri al paese che versa in contingente difficoltà.

Si tratta, come abbiamo detto, di interventi operativi, di sostegno solidale dei paesi della Comunità nell'interesse comune. Anche questi interventi sono tuttavia circoscritti all'ambito di una finalità strettamente congiunturale e, come esplicitamente dice l'articolo citato, più ancora che essere interventi curativi dello stato anomalo in cui versa una singola area della Comunità, sono interventi protettivi anche contro il rischio che danno ne incorra alla Comunità. In tale limite si colloca anche l'azione autonoma che, ai sensi dell'art. 109, può essere promossa dal singolo stato che versa in difficoltà, per tutelare la sua posizione attraverso salvaguardie particolari.

Nessuno può ovviamente negare come il meccanismo del concorso reciproco, che tra l'altro ha già avuto varie volte attuazione nella vita storica della Comunità, sia meccanismo valido e come la politica della congiuntura sia in sé organicamente concepita, se valutata in fedeltà all'interesse comunitario. Tuttavia, una comunità che voglia veramente essere comunità economica proiettata, a lungo termine, verso un'unità politica, non può certamente circoscrivere la sua azione di intervento solo nell'ipotesi di difficoltà congiunturali. La Comunità non cresce se non attraverso una vera e propria politica economica comune. Ed essa non può essere fatta solamente di istituti comuni, di regole convenute, di meccanismi a medio o a lungo termine necessari all'armonica crescita della Comunità. Essa deve partire anche dalla valutazione delle profonde mutazioni che la crescita della Comunità determina — già di per se stessa — al suo interno e quindi deve accettare un minimo di direzione nelle scelte politiche. Questa, temperando la fiducia iniziale del trattato sullo spontaneismo del libero mercato, deve adattare il mercato alle condizioni storiche nelle quali esso può realizzare la sua crescita e la sua espansione.

Dalle deficienze della politica congiunturale quale prevista dal trattato è venuto quindi emergendo, nella vita della Comunità, l'ipotesi di una programmazione economica e, contestualmente ad essa, l'ipotesi si è concretata in un vero e proprio piano di unione economica e monetaria, proposto con il piano

Werner, più volte rielaborato anche nei dettagli ma mai avviato, non solo per carenza di volontà politica comunitaria ma anche per l'insorgere della grave crisi mondiale che ha compromesso, sin dal suo avvio, la nota tecnica del serpente monetario.

Ma se dunque, e per tutte queste ragioni, la politica congiunturale non esaurisce, nel trattato di Roma, l'obiettivo capitolino della politica economica, altrettanto può dirsi che nemmeno la politica commerciale di cui agli artt. 110 e segg. concorre ad essa in forma sufficiente.

La politica commerciale, nel regolamento ad essa riservata dal trattato di Roma, è considerata infatti complementare alla politica economica e vale anche per essa la regola del rispetto assoluto della libera concorrenza delle imprese e dell'opposizione ad ogni distorsione di concorrenza. Così l'art. 112 detta: « Senza pregiudizio degli impegni assunti dagli stati membri nell'ambito di altre organizzazioni internazionali, i regimi di aiuti concessi dagli stati membri alle esportazioni nei paesi terzi saranno progressivamente armonizzati prima del termine del periodo transitorio, in quanto ciò sia necessario per evitare che venga alterata la concorrenza tra le imprese della Comunità ».

La regolamentazione comunitaria in materia di politica commerciale ha tuttavia carattere di transitorietà. Si riferisce in sostanza più al periodo transitorio che non al vero e proprio regime normale della Comunità. Le politiche commerciali devono essere progressivamente amministrate dalla commissione che si serve, a tal fine, ricevuto il mandato dal Consiglio, della consulenza del comitato di cui all'art. 113; gli accordi commerciali esistenti vengono gradualmente ridotti ad una unità di indirizzo e di metodo. Tutto al fine di realizzare, al termine del periodo transitorio, una politica commerciale comune come precisato dall'art. 113 che detta « Dopo lo spirare del periodo transitorio, la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne la modificazione tariffaria, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'unificazione delle misure di liberalizzazione, la politica

di esportazione e le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in caso di *dumping* e di sovvenzioni ».

Anche qui prevale la preoccupazione di porre tutti i paesi della Comunità nelle stesse condizioni operative anche nel confronto dei paesi terzi. E' dunque ancora lontana dalla mentalità del legislatore la definizione di un'azione « positiva » comune nel commercio internazionale da condursi da parte della Comunità anche se l'articolo 110 del trattato detta proprio in sede di politica commerciale la riaffermazione della Comunità come volontà « di contribuire conformemente all'interesse comune, allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali e alla riduzione delle barriere doganali ».

Si configurano però alcune condizioni concorrenti alla politica commerciale comune specie là dove, con l'art. 116, si detta: « Per tutte le questioni che rivestono un interesse particolare per il mercato comune gli stati membri, a decorrere dalla fine del periodo transitorio, si limiteranno ad un'azione comune nell'ambito delle organizzazioni internazionali a carattere economico ». (Né è stato facile dare un contenuto positivo e reale al dettato dell'art. 116. Più volte i paesi della Comunità si sono presentati divisi di fronte a grandi scadenze come il negoziato per le riduzioni tariffarie di cui al Kennedy Round o il più grande negoziato Unctad).

Ora che la politica commerciale è uscita dalla fase transitoria e che si è arricchita anche delle riduzioni tariffarie che, autonomamente, la Comunità ha concesso ai paesi in via di sviluppo, esistono le condizioni per dare concreto contenuto alla politica commerciale in quanto tale. Essa però non può avere completezza di significato se non è parte di una politica estera comune e se non si inquadra anche in una politica delle energie di cui, purtroppo, il trattato di Roma è completamente carente.

L'evoluzione della situazione internazionale, la nuova politica degli scambi che vede i paesi produttori di materie prime e di fonti energetiche agire sul mercato con una ragione

di scambio ben diversa dal passato, impone infatti nella politica commerciale qualche cosa di più di un atteggiamento comune negli scambi generici o di una riduzione ad uniformità delle condizioni tariffarie da definirsi nel confronto dei paesi terzi. D'altronde anche le relazioni commerciali della Comunità sono andate al di là del dettato di cui al terzo comma dell'art. 113 del trattato, che autorizza la commissione a stringere accordi commerciali con i paesi terzi. La politica commerciale si proietta infatti nella politica dell'« associazione » di cui al titolo IV del trattato e si è venuta articolando, anche nella sua forma, con modalità diverse a seconda se essa si indirizza ai paesi ad economia di stato, ai paesi in via di sviluppo o ai paesi tradizionalmente industriali.

La politica commerciale, comunque, costituisce pur sempre un capitolo incompiuto soprattutto perché, come si è detto, essa non proietta la sua logica nel più vasto settore della politica energetica (oggi come non mai essenziale) e, in genere, delle relazioni esterne della Comunità. Queste, a loro volta, richiederebbero una maturazione maggiore della Comunità nel suo contenuto politico e su una somma di competenze di ben più ampio respiro e per ora solo parzialmente avviata.

Nell'ambito di una « politica economica » così incompleta (carente ad esempio di politica energetica comune) viene così a collocarsi — e certo utilmente — anche la politica sociale di cui all'art. 117-122 del trattato di Roma: una politica non più rivolta, come negli articoli 48, 49, 50 e 51 del trattato a regolamentare la possibilità di movimenti del lavoratore all'interno della Comunità ma indirizzata ad assicurare, ovviamente, che anche la struttura sociale della Comunità sia il più possibile unitaria e, come tale, coerente con l'organizzazione di una politica economica comune.

Il fatto sociale è indicato quindi dal trattato come componente di una politica economica comunitaria e, in ogni caso, come condizione per assicurare « parificazione nel progresso » anche al mondo del lavoro. Discende da ciò l'obbligo di armonizzare il più possibile i sistemi sociali tra di loro e, in ogni

caso, di impedire che il realizzarsi della Comunità, nelle sue implicazioni, venga ad accentuare, se non addirittura ad esasperare, le condizioni sociali di vita delle popolazioni (1).

Ecco perché ai sensi dell'art. 118 del trattato gli stati membri devono cooperare nel campo sociale soprattutto per le materie riguardanti l'occupazione, il diritto al lavoro e le condizioni di lavoro, la formazione e il perfezionamento professionale, la sicurezza sociale, la protezione contro gli infortuni o le malattie professionali, l'igiene del lavoro, il diritto sindacale e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori.

Accanto all'armonico sviluppo economico della Comunità si mira dunque a garantire l'armonico sviluppo sociale sino al punto, con l'art. 119, di impegnare gli stati membri a realizzare « parità di principi nella retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Il Consiglio economico sociale è naturalmente l'organismo di consulenza per questa materia. Ma vi è anche uno strumento ulteriore operativo e di intervento, costituito dal « Fondo sociale europeo ». Esso ha « il compito di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori » (art. 123). Esso può addirittura, ai sensi dell'art. 125, coprire la metà delle spese destinate da uno stato membro ad attuare, attraverso la rieducazione professionale e l'indennità di nuove sistemazioni, le modificazioni negli indirizzi di lavoro e nei criteri di occupazione che saranno conseguenti al realizzarsi stesso del mercato comune.

Opportunamente il trattato parte dalla convinzione dunque che la liberalizzazione degli scambi, la riallocazione degli investimenti, la ristrutturazione delle imprese, non mancheranno di determinare turbative nel campo del lavoro. E al fine appunto di correggere queste distorsioni patologiche della

(1) L.E. Troclet, V. Guizzi, *Elementi di Diritto Sociale Europeo*, Ed. Giuffré, 1975; per il rapporto tra politica sociale e altre politiche comunitarie, si veda in particolare l'ultimo capitolo.

Comunità, il legislatore ha immaginato l'intervento del Fondo sociale europeo. Vale però anche qui quello che si è già detto parlando della politica congiunturale. Come la stessa non può esaurire le linee di una politica economica portata a dilatarsi su contenuti ben più vasti per la crescita stessa della Comunità, così la politica sociale, in particolare il Fondo sociale, non può esaurirsi solo in interventi che armonizzino le condizioni di vita dei lavoratori o che curino la rieducazione professionale o l'indennità di reinstallazione (art. 125) conseguenti agli spostamenti di impieghi imposti dalla ristrutturazione comunitaria.

Politica sociale e fondo sociale devono diventare forza dinamica permanente per la crescita fisiologica della Comunità. Si è già detto come nella vasta area comunitaria tendenze dualistiche minaccino di esaltare le zone già ricche a danno delle zone più povere. Si collega a questa circostanza la necessità di veri e propri trasferimenti di risorse all'interno della Comunità cosicché, dalle zone più dotate, i mezzi passino a promuovere possibilità nuove di lavoro nelle zone più povere. Ciò non è possibile se non attraverso una politica regionale. E la politica regionale, a sua volta, coinvolge il tema di investimenti comunitari e di programmi economici di sviluppo che mobilitino anche l'imprenditoria privata su occasioni di lavoro cui essa, da sola, non convergerebbe.

Una politica regionale non può limitarsi però al governo delle risorse economiche e dei programmi produttivi. Può avere un successo solamente se si articola nella preparazione professionale dei lavoratori in modo che questi possano partecipare pienamente alle nuove occasioni produttive e ai nuovi fini assegnati, nel quadro comunitario, alle zone più povere.

Il Fondo sociale è strumento essenziale di questa riconduzione della Comunità ad un equilibrio sociale nell'equilibrio economico e pertanto non può essere usato come mezzo di intervento terapeutico ma come strumento di vera e propria crescita fisiologica. Nello stesso quadro si pone anche la Banca Europea degli Investimenti definita dal titolo 4 del trattato e, ai sensi dell'art. 130, intesa come istituto preposto a « con-

tribuire, facendo appello al mercato dei capitali e alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune nell'interesse della Comunità ». La Banca Europea degli Investimenti diventa così promotrice di politica regionale, titolare di interventi destinati a riequilibrare gli scompensi interni della crescita comunitaria, diventa cioè strumento di politica economica a medio e a lungo termine e non di semplice politica congiunturale o di appoggio al realizzarsi della Comunità come zona di libero scambio.

Queste ultime valutazioni, soprattutto quelle relative alla Banca Europea degli Investimenti, al Fondo sociale e, con esse, alla politica economica, alla politica commerciale, alla politica sociale, ci pongono di fronte al vero problema della Comunità quale si esprime dopo vent'anni di suo esercizio e di sua realizzazione: innestare, sulla certezza di una zona di libero scambio protetta dalla TEC e sostanzialmente realizzata nelle sue componenti, una vera e propria politica comunitaria che, nella sua articolazione, nella mobilitazione dei vari settori, sia tappa verso una comunità sostanziale, a sua volta proiettata verso una comunità politica.

Il governo di una politica economica comune presuppone infatti il governo politico della Comunità. Ed è in questa connessione che si pone, in luce nuova, anche il problema delle istituzioni comunitarie e del loro peso politico nonché la parte quarta del Trattato relativa alla « associazione dei paesi e territori d'oltremare ». Costituisce infatti questa uno dei settori di affermazione della Comunità Economica Europea più positivi in quanto, immaginata dal legislatore come un regolamento particolare delle relazioni della CEE con una zona del mondo ex coloniale, è diventata col tempo un modello di relazione tra zone altamente industrializzate e paesi in via di sviluppo. E' d'altronde l'associazione con tali paesi il fatto politico comunitario che vale a conferma della vocazione esterna della Comunità Economica Europea in quanto modello di sviluppo utile per legare in un moltiplicatore di solidarietà zone

a diverso tenore di vita, con vantaggio di tutta la Comunità internazionale.

C'è da chiedersi poi, senza con ciò accettare il principio dell'Europa a due velocità incompatibile col trattato, come in essa non debba essere data una funzione di maggiore rilievo alla politica regionale tenuto conto che, di fatto e per circostanze storico-ambientali particolari, l'integrazione economica pone problemi diversi al Nord rispetto al Sud dell'Europa. Non si tratta certo di separare le due zone ma di articolarne l'integrazione al fine di un più armonico sviluppo.

Sono questi i problemi cui è tempo di pensare soprattutto in vista delle elezioni del Parlamento Europeo. Da esse può emergere un'assemblea idonea a riproporre molti temi comunitari e a ripensare occasioni perdute quale, ad esempio, il progetto di unione economica e monetaria invano immaginato nel 1972 dal Consiglio dei Ministri di Bruxelles.